

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Servizio III - Attività produttive, Infrastrutture e Innovazione tecnologica Presidenza del Consiglio dei Ministri DAR 0015580 P-4.37.2.12 del 27/09/2022



Codice sito 4.12/2022/18

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
- Ufficio legislativo legislativo.economia@pec.mef.gov.it
- Dipartimento RGS rgs.ragioneriagenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 27 Set 2022 Prot. n. 6536/C.U.

Al Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome C/o CINSEDO conferenza@pec.regioni.it

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano (CSR pec lista 3)

Alla Regione Umbria Capofila per materia conferenza.regione@postacert.umbria.it

Alla Regione Friuli Venezia-Giulia Capofila per materia uff.gab.roma@certgov.fvg.it

Al Presidente dell'ANCI mariagrazia.fusiello@pec.anci.it

Al Presidente dell'UPI upi@messaggipec.it

e, p.c. All'Agenzia per l'Italia digitale protocollo@pec.agid.gov.it

Al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale

- Ufficio del Ministro (per interoperabilità)
- Dipartimento per la trasformazione digitale (per interoperabilità)





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOME

Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Servizio III - Attività produttive, Infrastrutture e Innovazione tecnologica

Oggetto: Parere, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo schema di decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, relativo all'obbligo di comunicazione, in forma elettronica, tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e coloro che non hanno eletto domicilio digitale. **ID MONITOR 2995.**

Come concordato nel corso della riunione tecnica, tenutasi in data 26 settembre 2022, il Capo di Gabinetto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale ha trasmesso il nuovo testo dello schema di decreto indicato in oggetto, modificato secondo quanto concordato nell'incontro (All.1).

Il Dirigente del Servizio Dott. Massimiliano Cosenza



Presidenza del Consiglio dei Ministri

MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

IL CAPO DI GABINETTO

Roma, data del protocollo

Al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie

Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Servizio III - Attività produttive, Infrastrutture e Innovazione tecnologica

e p.c.

Al Capo Dipartimento Affari Regionali All'Ufficio di Gabinetto del Ministro per gli Affari Regionali

per interoperabilità

OGGETTO: schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, sentiti l'AgID, il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, da adottare ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) - Trasmissione nuovo testo a seguito della riunione tecnica del 26.09.2022 - ID MONITOR 2995.

Come da accordi, facendo seguito alla riunione del 26 u.s., ad ulteriori approfondimenti tecnici e in vista della Conferenza unificata del 28 p.v., si trasmette il nuovo testo dello schema di decreto in oggetto che recepisce la modifica discussa ed evidenziata in grassetto/barrato.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Capo di Gabinetto dott. Stefano Firpo





Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l'articolo 26;

VISTO il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale", e, in particolare, l'articolo 3-bis, comma 3-bis;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 3-bis, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 con il quale il dr. Vittorio Colao è stata nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 febbraio 2021 con il quale al Ministro senza portafoglio dr. Vittorio Colao è stato conferito l'incarico per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 marzo 2021 con il quale al Ministro senza portafoglio dr. Vittorio Colao è stata conferita la delega di funzioni;

SENTITI l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del;

DECRETA

Art. 1

(Definizioni)

- 1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
 - a) "CAD": il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
 - b) "decreto-legge": il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
 - c) "domicilio digitale del cittadino": l'indirizzo elettronico, per l'esclusiva ricezione delle notificazioni dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del CAD, che soddisfa i requisiti previsti per la posta elettronica certificata o per il servizio elettronico di recapito certificato qualificato, attribuito gratuitamente, dal Gestore della piattaforma, ai cittadini che non hanno eletto un domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del CAD, ovvero a coloro che risultino titolari di un domicilio digitale non più valido ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'articolo 3-bis, comma 1-bis, del CAD;
 - d) "Gestore della piattaforma": la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che realizza e gestisce la piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 26, del decreto-legge.

Art. 2

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto fissa la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD e coloro che non hanno eletto un domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del CAD, avvengono esclusivamente in forma elettronica. Il presente decreto determina, inoltre, le modalità con le quali è attribuito un domicilio digitale ai soggetti che, alla data fissata dall'articolo 3, non lo hanno eletto ovvero le altre modalità con le quali, anche per superare il divario digitale, i documenti possono essere messi a disposizione e consegnati a coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale.

Art. 3

(Obbligo di comunicazione elettronica)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 4, del CAD, a decorrere dal 1 gennaio 2024, le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD e coloro che non hanno provveduto ad eleggere un domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del CAD, avvengono esclusivamente in forma elettronica, al domicilio digitale attribuito ai sensi dell'articolo 4 ovvero con le modalità previste dall'articolo 5, mediante l'utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 26 del decreto-legge, con le modalità e secondo la disciplina ivi previste.

Art. 4

(Attribuzione e attivazione del domicilio digitale del cittadino)

- 1. Ai soggetti che alla data fissata dall'articolo 3 non hanno eletto un domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del CAD, è attribuito gratuitamente un domicilio digitale del cittadino a cura del Gestore della piattaforma. Il domicilio digitale del cittadino è attribuito gratuitamente anche a coloro che risultino titolari di un domicilio digitale non più valido ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'articolo 3-bis, comma 1-bis, del CAD.
- 2. Il domicilio digitale del cittadino, attribuito ai sensi del comma 1 per l'esclusiva ricezione delle notificazioni dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del CAD, è iscritto presso la piattaforma di cui

- all'articolo 26 del decreto legge e si qualifica quale domicilio di cui all'articolo 26, comma 5, lettera c) del decreto-legge.
- 3. Il Gestore della piattaforma comunica ai soggetti interessati l'attribuzione del domicilio di cui al comma 1 e le relative modalità di attivazione, gestione e cessazione, mediante l'utilizzo del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del CAD ovvero nell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo di cui all'articolo 26 del decreto-legge, nonchè attraverso campagne di comunicazione e ogni altra iniziativa utile alla capillare diffusione del domicilio digitale del cittadino.
- 4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD, comunicano con i titolari del domicilio digitale di cui al comma 1 esclusivamente in forma elettronica, mediante la piattaforma di cui all'articolo 26, del decreto-legge e secondo le modalità e la disciplina ivi previste per la spedizione digitale.
- 5. Il Gestore della piattaforma, al fine dell'attribuzione di cui al comma 1, consulta l'indice di cui all'articolo 6-quater, del CAD nonché l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62 del CAD anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del CAD.

Art. 5

(Mancata attivazione e cessazione del domicilio digitale del cittadino)

- 1. Nel caso di mancata attivazione del domicilio digitale del cittadino attribuito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD, comunicano con coloro che non hanno ancora attivato il domicilio esclusivamente mediante la piattaforma di cui all'articolo 26 del decreto-legge, con le modalità e secondo la disciplina ivi previste per le notificazioni in forma analogica.
- 2. Il Gestore della piattaforma, in tutti i casi di notificazione in forma analogica, informa il cittadino della possibilità di attivare gratuitamente il domicilio digitale del cittadino a lui attribuito.
- 3. Il domicilio digitale del cittadino cessa, su espressa richiesta del soggetto cui è attribuito, nel caso di elezione, da parte dello stesso, di un domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del CAD.

Art. 6

(Tipologie di dati oggetto di trattamento, categorie di interessati e procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del Regolamento UE 2016/679)

- 1. Nell'ambito del processo di attribuzione del domicilio digitale del cittadino, i dati personali oggetto del trattamento sono:
 - a. il nome, il cognome, il codice fiscale, la data di nascita e l'indirizzo di residenza dei soggetti che non hanno eletto un domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del CAD, nonché di coloro che risultino titolari di un domicilio digitale non più valido ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'articolo 3-bis, comma 1-bis, del CAD;
 - b. il domicilio digitale di coloro che risultino titolari di un domicilio digitale non più valido ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'articolo 3-bis, comma 1-bis, del CAD.
- 2. I dati di cui al precedente comma 1, possono essere utilizzati dal Gestore della piattaforma esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto.
- 3. I dati personali e tutti i dati afferenti l'attribuzione e la gestione del domicilio digitale del cittadino conservati dal Gestore della piattaforma con modalità atte a garantirne la protezione mediante misure tecniche e organizzative idonee ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita e la distruzione.

Art. 7

(Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali)

- 1. Il Gestore della piattaforma è il titolare del trattamento dei dati utilizzati per le finalità di cui al presente decreto.
- 2. Al fine di dare evidenza delle operazioni effettuate durante le fasi di attribuzione del domicilio digitale del cittadino, è generata, ai soli fini probatori, la tracciatura di tali operazioni, mediante registrazione su supporto informatico: a) della modalità di identificazione dell'utente cui attribuire il domicilio digitale del cittadino; b) della data e dell'ora di richiesta telematica all'INAD e/o all'ANPR anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del CAD; c) della data, dell'ora e del tipo di operazione effettuata e del domicilio digitale

del cittadino a cui è riferita l'azione. I dati della tracciatura sono associati al soggetto cui è attribuito il domicilio digitale del cittadino e conservati per dieci anni e, a garanzia di eventuali esigenze probatorie, anche rispetto alla corretta attribuzione e gestione del domicilio, nell'ordinario termine di prescrizione dei diritti.

3. Il Gestore della piattaforma implementa misure di sicurezza appropriate e specifiche per tutelare i diritti

fondamentali e gli interessi delle persone fisiche.

4. Il Gestore della piattaforma effettua, prima dell'inizio dell'attività di trattamento, la valutazione d'impatto ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 679/2016. Nella valutazione d'impatto sono indicate, tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché le eventuali misure poste a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

5. L'informativa completa sul trattamento dei dati personali di cui agli articoli 13-14 del GDPR è diffusa

attraverso tutti i canali utilizzabili ai fini dell'attribuzione del domicilio digitale del cittadino.

Art. 8

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il Gestore della piattaforma è autorizzato ad attribuire il domicilio digitale del cittadino anche prima della data di cui all'articolo 3 del presente decreto, con le modalità di cui all'articolo 4.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie,

umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,